

ALLEGATO A
alla delibera n. 291/25/CONS

**ORIENTAMENTI CONDIVISI ELABORATI DAL TAVOLO TECNICO DI CUI ALLA
DELIBERA N. 151/22/CONS PER LO SVILUPPO DEI PIANI D'AZIONE**

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'allegato A alla delibera n. 151/22/CONS, recante *“Istituzione di un Tavolo tecnico finalizzato alla definizione delle misure volte ad assicurare accessibilità ai servizi di media audiovisivi agli utenti con disabilità ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”*, scopo del Tavolo tecnico *“è elaborare proposte recanti orientamenti condivisi ai fini della successiva fissazione, da parte dell'Autorità, dei criteri e delle misure sulla cui base i fornitori dei servizi di media sviluppano i piani di azione da adottare [...]”*.

Il presente documento reca gli orientamenti, condivisi in seno al Tavolo, ai fini dello sviluppo dei primi piani d'azione - di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (di seguito, Testo unico) - ed il conseguente avvio del sistema di monitoraggio da parte dell'Autorità, sulla base delle periodiche informative rese dai fornitori circa l'attuazione delle misure pianificate.

In sede di prima applicazione, gli orientamenti non si rivolgono ai fornitori con ricavi pubblicitari, generati dall'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi, inferiori a dieci milioni di euro in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio; in caso di più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, il criterio economico indicato si riferisce all'intero gruppo editoriale. Inoltre, in sede di prima applicazione, gli orientamenti non si rivolgono ai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito locale, ai fornitori dei servizi di media audiovisivi a pagamento, alle emittenti radiofoniche e ai fornitori dei servizi radiofonici che forniscono anche contenuti audiovisivi (cd. “radiovisione”).

2. AUTONOMIA DEI FORNITORI

Ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico, i fornitori dei servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, sviluppano in autonomia, con periodicità almeno triennale, idonei piani d'azione sull'accessibilità dei servizi sulla base dei principi generali declinati nel presente documento, e riferiscono periodicamente all'Autorità sull'attuazione delle misure assunte nei citati piani.

3. PRINCIPI DI PROGRESSIVITÀ E PROPORZIONALITÀ

I fornitori dei servizi di media audiovisivi fissano, nei rispettivi piani d'azione, le quote incrementalmente annuali dell'accessibilità dei servizi alle persone con disabilità visiva e uditiva, tenuto conto del principio di proporzionalità con riferimento alla dimensione del gruppo editoriale.

4. TECNICHE DI ACCESSIBILITÀ

I fornitori dei servizi di media audiovisivi rendono accessibili i servizi offerti alle persone con disabilità visiva e uditiva attraverso le tecniche di seguito elencate:

- sottotitolazione per non udenti o ipoudenti;
- lingua italiana dei segni (LIS) per non udenti o ipoudenti, riconosciuta ufficialmente dalla Repubblica italiana con l'articolo 34-ter della legge del 21 maggio 2021, n. 69;
- audiodescrizione per non vedenti o ipovedenti.

I fornitori dei servizi di media audiovisivi garantiscono un elevato livello di qualità delle tecniche utilizzate.

5. PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

I fornitori dei servizi di media audiovisivi individuano autonomamente, nel rispetto del principio di non discriminazione tra disabili visivi e disabili uditivi, le tecniche utilizzate per rendere accessibili le quote di programmazione indicate nei rispettivi piani d'azione.

6. CATEGORIE CONTENUTISTICHE DA RENDERE PRIORITARIAMENTE ACCESSIBILI

Fatta salva l'autonoma definizione dei rispettivi piani d'azione, i fornitori dei servizi di media audiovisivi, nell'individuare la programmazione da rendere annualmente accessibile, tengono conto delle seguenti priorità:

- accessibilità all'informazione (notiziari e programmi di approfondimento informativo), in quanto servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 del Testo unico;
- accessibilità ai programmi rivolti ai minori, in quanto oggetto di specifica tutela ai sensi dell'articolo 37 del Testo unico;
- accessibilità ai contenuti prodotti negli ultimi cinque anni, inclusi quelli autoprodotti e le opere europee come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere s) e nn) del Testo unico, al fine di assicurare l'attualità dell'offerta.

7. INFORMAZIONI DI EMERGENZA

Ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del Testo unico, i servizi contenenti le informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile.

8. PIANI D'AZIONE

I fornitori dei servizi di media audiovisivi sviluppano, nel rispetto dei principi generali declinati nel presente documento, i rispettivi piani d'azione di cui all'articolo 31, comma 2, del Testo unico, individuando le diverse misure assunte in ciascun anno solare a far data dal 1° gennaio 2026. I piani sono comunicati all'Autorità, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

9. RENDICONTAZIONE ALL'AUTORITÀ

I fornitori dei servizi di media audiovisivi riferiscono all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure progressivamente assunte, trasmettendo dettagliate informative annuali predisposte sulla base del modello reso disponibile dall'Autorità e pubblicato sul sito web www.agcom.it. Le informative, riferite alle misure assunte in ciascun anno solare a decorrere dal 1° gennaio

2026, sono trasmesse all'Autorità entro il 15 febbraio di ciascun anno successivo (ad esempio, le informative sulle misure assunte nel 2026 sono trasmesse entro il 15 febbraio del 2027).

10. SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE

La Concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sviluppa i propri piani d'azione in conformità a quanto già declinato nel Contratto di servizio e secondo le tempistiche ivi descritte con riferimento agli obblighi specifici. Quanto agli obblighi generici recati nel Contratto di servizio, la Concessionaria indica nei propri piani d'azione le quote di incremento individuate con riferimento a ciascun anno del periodo di vigenza del Contratto.

La Concessionaria riferisce all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure progressivamente assunte, trasmettendo dettagliate informative annuali predisposte sulla base del modello pubblicato sul sito web www.agcom.it. Le informative, riferite alle misure assunte in ciascun anno solare a decorrere dal 1° gennaio 2026, sono trasmesse all'Autorità entro il 15 aprile di ciascun anno successivo (ad esempio, le informative sulle misure assunte nel 2026 sono trasmesse entro il 15 aprile del 2027).

11. MONITORAGGIO

Le misure assunte dalla Concessionaria del servizio pubblico e dagli altri fornitori dei servizi di media audiovisivi sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Autorità.

L'Autorità pubblica annualmente, sul proprio sito web www.agcom.it, una sintesi del monitoraggio condotto e le informazioni ricevute, anche con riferimento alle quote dell'offerta resa accessibile sul totale dell'offerta complessiva e ai titoli dei programmi resi accessibili.